

TAR Roma, Sezione II ter - Sentenza 09/12/2008 n. 10988
d.lgs 163/06 Articoli 64, 83 - Codici 64.1, 83.1

In sede di gara pubblica, nel prefissare i criteri per la valutazione di un determinato elemento dell'offerta, deve essere previsto un parametro che consenta di distribuire selettivamente il punteggio, graduandolo tra il minimo ed il massimo previsto dalle norme di gara, in relazione alle diverse caratteristiche delle prestazioni offerte dai concorrenti. Di conseguenza è da ritenersi illegittimo il criterio o le determinazioni della Commissione di gara che consentano di assegnare tutto il punteggio a disposizione al concorrente impegnatosi ad eseguire la prestazione a prezzo zero e zero punti a chi non abbia assunto identico impegno.